Tribunale di Milano

Seconda Sezione Civile

N°46 /2020

Il Giudice Delegato, dott.ssa Irene Lupo,

Vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 *ter* ss. L. n.3/2012 depositata da con l'avv. Micaela Lidia Andolfato e con l'ausilio dell'OCC avv. Valentina Bavetta;

Considerato che la domanda prevede, a fronte di un debito complessivo di €1.667.718,92 un attivo liquidabile pari alla somma di €14.434,28; di cui €701,39 derivanti dal Fondo Pensione Intesa Sanpaolo Vita, €604,89 derivanti dal Libretto Risparmio presso Poste Italiane, €68,50 mensili pari ad un quinto della differenza tra l'assegno di invalidità dell'INPS e l'importo dell'assegno sociale impignorabile, €200,00 mensili (se effettivamente percepiti) quali indennità di occupazione dell'appartamento sito in (PV) €60,00 annui (se effettivamente percepiti) quali affitto del terreno agricolo sito in (PV) di are 70, centiare 15, identificato al oltre al ricavato dalla vendita di tutti i beni immobili di sua proprietà il cui valore è stato valutato in €145.249,52;

Ritenuto che parte debitrice risulti in stato di sovraindebitamento; che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* L. n. 3/12, così come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, e che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

Visto l'art. 14 *quinquies* L. n. 3/2012

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
2) nomina liquidatore il dott. Federico Vigevani
3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 l. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda;

4) dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

5) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;

fissa a norma dell'art. 14 *ter*, co.6, lett. b), il limite di quanto occorre al mantenimento dell'istante (sposato in regime di separazione dei beni) nella misura di €1.000,00 mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, mandando il liquidatore di relazionare immediatamente al Giudice in caso di modifiche della situazione patrimoniale del ricorrente o inadempimenti;
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Milano, 16/06/2020

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Irene Lupo